

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Conclusa a Strasburgo il 24 aprile 1986

Approvata dall'Assemblea federale il 20 giugno 1990¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 1990

Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1991

(Stato 1° luglio 2020)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Convenzione,

considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di attuare un'unione più stretta fra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che costituiscono il loro patrimonio comune,

riconoscendo che le organizzazioni internazionali non governative svolgono un'attività utile alla comunità internazionale, in particolare nel settore scientifico, culturale, caritativo, filantropico, della salute e dell'educazione e contribuiscono all'attuazione degli scopi e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite² e dello Statuto del Consiglio d'Europa,

desiderosi di stabilire nelle loro reciproche relazioni norme che stabiliscano le condizioni del riconoscimento della personalità giuridica di queste organizzazioni per agevolare il loro funzionamento a livello europeo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La presente Convenzione si applica alle associazioni, fondazioni e altre istituzioni private (qui di seguito ONG) che adempiono le seguenti condizioni:

- a. perseguono uno scopo non lucrativo di utilità internazionale;
- b. sono state istituite mediante un atto fondato sul diritto interno di una Parte;
- c. esercitano un'attività effettiva in almeno due Stati; e
- d. hanno la loro sede statutaria sul territorio di una Parte e la loro sede effettiva sul territorio di detta Parte o di un'altra Parte.

RU 1990 2058; FF 1989 III 1365

¹ RU 1990 2057

² RS 0.120

Art. 2

(1) La personalità e la capacità giuridiche di un'ONG quali sono state acquisite nella Parte ove essa possiede la propria sede statutaria sono pienamente riconosciute nelle altre Parti.

(2) Se sono dettate da un interesse pubblico essenziale, le restrizioni, limitazioni o procedure speciali per l'esercizio dei diritti derivanti dalla capacità giuridica previste dalla legislazione della Parte nella quale il riconoscimento è effettuato sono applicabili alle ONG stabilite in un'altra Parte.

Art. 3

(1) La prova dell'acquisto della personalità e della capacità giuridiche è fornita mediante la presentazione degli statuti o di altri atti costitutivi dell'ONG. Questi atti devono essere accompagnati da documenti che attestano l'autorizzazione amministrativa, la registrazione o qualsiasi altra forma di pubblicazione nella Parte che ha accordato la personalità e la capacità. Nella Parte che non conosce la procedura di pubblicazione, l'atto costitutivo dell'ONG deve essere debitamente attestato da un'autorità competente. Al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, di approvazione, di accettazione e di adesione, lo Stato interessato deve indicare l'identità di questa autorità al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(2) Per agevolare l'applicazione del paragrafo 1 una Parte può prevedere un sistema di pubblicazione facoltativo che dispensi le ONG dalla produzione della prova prevista dal paragrafo precedente per ogni atto che compiono.

Art. 4

In ogni Parte l'applicazione della presente Convenzione può essere negata soltanto se l'ONG che la invoca a ragione del suo oggetto, del suo scopo o dell'attività che esercita effettivamente:

- a. contravviene alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei crimini, alla protezione della salute o della morale, alla protezione dei diritti e delle libertà altrui; oppure
- b. compromette le relazioni con uno Stato o il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Art. 5

(1) La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, che possono esprimere il consenso ad esservi vincolati mediante:

- a. la firma senza riserva di ratificazione, di accettazione o di approvazione; oppure
- b. la firma con riserva di ratificazione, di accettazione o di approvazione, seguita dalla ratificazione, dall'accettazione o dall'approvazione.

(2) Gli strumenti di ratificazione, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 6

(1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data alla quale tre Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il consenso ad esservi vincolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5.

(2) Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad esservi vincolato, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione o di approvazione.

Art. 7

(1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderirvi mediante decisione presa alla maggioranza stabilita dall'articolo 20 d dello Statuto del Consiglio d'Europa³ e all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno il diritto di far parte del Comitato.

(2) Per ogni Stato aderente la Convenzione entra in vigore il primo giorno che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 8

(1) Al momento della firma o del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione ogni Stato può designare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

(2) Per il tramite di una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio designato in detta dichiarazione. La Convenzione entra in vigore per questo territorio il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

(3) Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notificazione al Segretario generale. Il ritiro è effettivo il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

³ RS 0.192.030

Art. 9

La presente Convenzione non ammette alcuna riserva.

Art. 10

(1) Ogni Parte può denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione per il tramite di una notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(2) La denuncia è effettiva a contare dal primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.

Art. 11

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratificazione, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione giusta i suoi articoli 6, 7 e 8;
- d. ogni altro atto, notificazione o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati all'uopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 aprile 1986, in francese e in inglese, i due testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunica una copia certificata conforme a ognuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 1° luglio 2020⁴

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Austria	27 aprile	1992	1° agosto	1992
Belgio	4 settembre	1990	1° gennaio	1991
Cipro	17 marzo	2004	1° luglio	2004
Francia*	26 novembre	1999	1° marzo	2000
Grecia	30 giugno	1989	1° gennaio	1991
Liechtenstein	18 settembre	2017	1° gennaio	2018
Macedonia del Nord	13 luglio	2000	1° novembre	2000
Paesi Bassi ^a	21 febbraio	2007	1° giugno	2007
Portogallo	28 ottobre	1991	1° febbraio	1992
Regno Unito	3 febbraio	1989	1° gennaio	1991
Guernesey	8 dicembre	1989	1° gennaio	1991
Isola di Man	3 febbraio	1989	1° gennaio	1991
Jersey	7 ottobre	1993	1° febbraio	1994
Slovenia	16 settembre	1993 F	1° gennaio	1994
Svizzera	24 settembre	1990	1° gennaio	1991

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d'Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Per il Regno in Europa.

⁴ RU 1990 2061, 1994 1092, 2003 3261, 2007 589, 2011 607, 2020 3323.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

